

TRUFFE ON-LINE: MOMENTO CONSUMATIVO E COMPETENZA TERRITORIALE

di Claudia Pecorella

SOMMARIO: 1. Il contrasto giurisprudenziale sulla competenza territoriale per le truffe *on-line*. – 2. La rilevanza del fenomeno: uno sguardo ai dati del *pool* reati informatici presso la Procura di Milano. – 3. Alcune considerazioni sul momento consumativo della truffa. – 4. La competenza territoriale per i reati commessi in via telematica: problemi e prospettive.

1. Il contrasto giurisprudenziale sulla competenza territoriale per le truffe *on-line*.

Da diversi anni è in corso un contrasto giurisprudenziale su quale sia il giudice territorialmente competente per quella particolare ipotesi di truffa *on-line*, nella quale la vittima ha effettuato il pagamento dei beni acquistati (e mai ricevuti), attraverso la ricarica di una carta *Postepay*, che non sia abbinata ad un conto corrente.

Il problema nasce dalla difficoltà di individuare il giudice competente alla stregua del criterio indicato dall'art. 8 comma 1 c.p.p., che assume come regola generale il luogo nel quale il reato si è consumato: un luogo al quale risulterebbe in questi casi pressoché impossibile risalire, qualora si ritenga, conformemente all'orientamento prevalente in giurisprudenza – e condiviso dalle Sezioni unite –, che nelle ipotesi di truffa contrattuale il reato si perfeziona “nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato”¹.

La difficoltà di accertare quale sia il luogo nel quale il titolare della carta *Postepay* ha conseguito l'ingiusto profitto discende dalle caratteristiche proprie di questo strumento di moneta elettronica creato da Poste Italiane: trattandosi di una carta prepagata, che consente al titolare di effettuare operazioni di prelievo e di pagamento nei limiti dell'importo disponibile, la carta *Postepay* non accede necessariamente ad un conto corrente – del quale sia possibile individuare il luogo nel quale è stato costituito – e può essere utilizzata non solo presso qualunque ufficio postale o sportello automatico *Postamat* (e presso gli esercizi commerciali e gli sportelli automatici convenzionati con i circuiti internazionali), ma anche per via telematica, attraverso operazioni *on-line*². Poiché è la Carta stessa ad essere oggetto di accredito in

¹ Così, Cass. S.U. 21 giugno 2000, Franzo e altri, CED 216429-216431, in *Cass. pen.* 2000, 3270 ss. con nota di G. ROMEO. Sul momento consumativo della truffa v. *infra*, § 3.

² Maggiori informazioni sulla carta *Postepay* si possono trovare sul sito www.postepay.it. A partire dal 1° febbraio 2012 è stato introdotto il “Sistema Sicurezza web *Postepay*”, che impone di abbinare un numero di cellulare ad ogni carta *Postepay* posseduta, per consentire la ricezione della *password* di

conseguenza della ricarica, il luogo nel quale il profitto viene conseguito finirebbe col coincidere con quello nel quale essa viene successivamente utilizzata e quindi “con i tendenzialmente infiniti sportelli *ATM* (cd. *bancomat*) sparsi sul territorio dello Stato o anche con lo stesso domicilio dell’indagato, dal momento che tali strumenti di pagamento sono utilizzati soprattutto *online*”³. Una conclusione che induce a considerare impossibile l’individuazione del giudice competente attraverso il criterio indicato dall’art. 8 c.p.p. e ad optare quindi per uno dei criteri residuali contemplati nell’art. 9 c.p.p., in particolare per quello incentrato sul luogo di residenza, domicilio o dimora dell’imputato o dell’indagato⁴.

Di diverso avviso è, tuttavia, la Procura generale presso la Corte di cassazione, che nelle diverse occasioni nelle quali si è trovata a dover dirimere conflitti di competenza in casi di questo tipo, ha attribuito rilevanza, al fine di individuare il giudice territorialmente competente, al luogo nel quale si è verificato il danno per la vittima, anziché a quello nel quale è stato conseguito il profitto. La competenza, infatti, è stata sempre rinvenuta nel tribunale del luogo nella cui circoscrizione si trova l’ufficio postale presso il quale è stata effettuata l’operazione di ricarica della carta *Postepay*, “giacché lì si verifica la *deminutio patrimonii* del soggetto passivo con contestuale arricchimento da parte dell’agente, arricchimento costituito dalla mera disponibilità e non già dall’effettivo utilizzo della somma”⁵. Si risolve così il problema dell’impossibile individuazione del luogo fisico nel quale il profitto (comunque inteso) si è realizzato, spostando l’attenzione sul momento (e sul luogo) nel quale la vittima ha compiuto l’atto di disposizione patrimoniale, rappresentato dalla ricarica della carta *Postepay*: una soluzione che tiene conto del fatto che all’operazione di ricarica consegue in modo pressoché immediato una maggiore disponibilità di spesa per il titolare della carta, sì che può dirsi che i due eventi finali della truffa, danno e profitto, si producono nello stesso momento. Un criterio diverso, infatti, viene adottato nell’ipotesi in cui il pagamento venga dalla vittima realizzato attraverso un bonifico bancario e quindi “con modalità di tempo e di luogo diverse (...) da quelle seguite con il pagamento effettuato con la ricarica delle carte prepagate”: in questo caso la Procura generale torna ad attribuire rilievo decisivo, ai fini della determinazione della competenza del giudice, al luogo nel quale è stata resa disponibile la somma di denaro, per effetto “del positivo esito del disposto bonifico bancario”⁶.

autorizzazione (*One Time Password*) delle “operazioni dispositive di ricarica *Postepay*, ricarica telefonica e pagamento bollettini effettuate con la carta *Postepay* sui siti di Poste Italiane”. Questo sistema potrebbe agevolare l’individuazione del titolare della Carta – che spesso risulta ottenuta su presentazione di un documento falso – e prevenire l’indebito utilizzo sulla Rete di carte altrui.

³ Così F. CAJANI, in F. CAJANI, S. ATERNO, *Aspetti giuridici comuni delle indagini informatiche*, in AA. VV., *Computer Forensics e indagini digitali*, vol. I, Forlì, Experta, 2011, 198.

⁴ Come è noto, in forza dell’art. 61 c.p.p. la disposizione è applicabile anche nei confronti dell’indagato.

⁵ Così Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Decr. N. 65/09 R.D. del 17 marzo 2009; nello stesso senso, ID., Decr. N. 228/10 R.D. del 5 luglio 2010; in precedenza, ID., Decr. N. 28/08 R.D. del 24 gennaio 2008.

⁶ Così Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Decr. N. 254/09 R.D. del 29 ottobre 2009.

In quest'ultima ipotesi l'applicazione del criterio generale indicato dall'art. 8 c.p.p. non sembra incontrare ostacoli, essendo possibile identificare come luogo del conseguimento del profitto quello nel quale si trova il conto corrente oggetto di accredito. Eventuali problemi potrebbero sorgere nell'eventualità, tutt'altro che remota, che quel conto sia stato aperto presso una banca operante solo *on-line* – quindi senza sportelli sul territorio –, non potendosi in questo caso riproporre con altrettanta facilità la soluzione in precedenza adottata per i casi di ricarica della carta *Postepay*: se è vero, infatti, che con l'operazione di ricarica danno e profitto si realizzano contestualmente, sì che la consumazione del reato è stata agevolmente individuata nel momento e nel luogo in cui l'operazione viene compiuta, altrettanto non potrebbe dirsi – come la stessa Procura generale ha sottolineato – per il pagamento attraverso bonifico bancario, stante l'intervallo temporale che di regola intercorre tra il momento nel quale la vittima ha dato l'ordine alla banca di trasferire il denaro e quello nel quale quest'ultimo viene accreditato. Lo 'spostamento' di competenza – a favore del giudice del luogo dal quale la vittima ha disposto il bonifico – implicherebbe un'anticipazione del momento consumativo del reato ad un momento precedente alla realizzazione del profitto, in contrasto con quanto richiesto dall'orientamento giurisprudenziale prevalente⁷.

Tornando ai casi di ricarica di una carta prepagata, sui quali come si è visto il problema della competenza territoriale del giudice è già attuale, si deve prendere atto che la soluzione indicata dalla Procura generale non viene ritenuta soddisfacente, vuoi per la difformità del criterio adottato rispetto a quello seguito dalla giurisprudenza per l'individuazione del momento consumativo della truffa, vuoi per le ripercussioni negative sul piano dell'attività di indagine che essa sembra comportare (v. *infra*); si preferisce piuttosto, come si è visto, fare ricorso ai criteri sussidiari, previsti dall'ordinamento per l'eventualità che non sia utilizzabile il criterio generale indicato dall'art. 8 c.p.p.

La questione appare complessa e di rilievo tutt'altro che marginale, alla luce delle dimensioni che ha assunto il fenomeno delle truffe *on-line*, in concomitanza con l'espansione del commercio elettronico: per avere un'idea della frequenza con la quale truffe di questo tipo vengono portate a conoscenza dei nostri tribunali, pare utile considerare brevemente, a titolo esemplificativo, l'esperienza della Procura di Milano – *pool* reati informatici.

2. La rilevanza del fenomeno: uno sguardo ai dati del *pool* reati informatici presso la Procura di Milano⁸.


⁷ Nel senso che in questi casi non sembra opportuno identificare il *locus commissi delicti* con il luogo in cui si trova la sede legale della banca *on-line*, con conseguente attribuzione della competenza territoriale in modo pressoché esclusivo al Tribunale di Milano, F. CAJANI (nota 3) 201 s.

⁸ Tali dati sono frutto di uno studio effettuato nel 2011 d'intesa con il *pool* reati informatici della Procura di Milano (<http://www.procura.milano.giustizia.it/reati-informatici.html>), in un'ottica di supporto ad una maggior comprensione del *cybercrime* e dei suoi effetti sulle vittime: cfr. sul punto F. CAJANI, D. D'AGOSTINO, W. VANNINI, "Di necessità, virtù": appunti per una strategia globale al contrasto del *cybercrime*. L'esperienza del *pool*

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 sono pervenute alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano – *pool* reati informatici ben 455 denunce per truffa su piattaforma informatica: una esigua minoranza (circa il 5%) rispetto al numero complessivo delle denunce per truffa iscritte a registro nel medesimo arco temporale (9.190) ma di per sé significativa per la complessità delle indagini che ciascuno di quei casi comporta, anche in considerazione del fatto che si tratta per lo più di denunce a carico di ignoti.




Il numero delle notizie di reato con autore ignoto in questo settore (392 su 455) è infatti pari all'86% dei casi di truffa su piattaforma informatica portati a conoscenza della Procura di Milano nel 2010: una percentuale decisamente superiore rispetto a quella calcolata sul numero totale delle denunce per truffa (art. 640 c.p.) pervenute nello stesso periodo allo stesso Ufficio, che si attesta intorno al 61%.



In poco più della metà dei casi portati a conoscenza della Procura (229 su 455) la truffa si è realizzata in danno di utenti di *eBay*, tanto che tra gli addetti ai lavori è frequente l'impiego dell'espressione "truffe *eBay*" per indicare il fenomeno in esame; i rimanenti casi vedono coinvolti invece utenti di diversi siti web di annunci gratuiti (come *Secondamano.it*, *Subito.it*, *Bakeca.it*, *autoscout24.com*, etc.) che, diversamente da


reati informatici della Procura di Milano, in G. COSTABILE, A. ATTANASIO (a cura di), *IISFA Memberbook 2011-Digital Forensics*, Forlì, 2012, 1 ss.

eBay, agevolano la conoscenza delle richieste e delle offerte di beni e servizi ma non costituiscono il luogo virtuale nel quale concludere il contratto.




La differenza tra questi due tipi di piattaforma risulta in realtà poco significativa ai nostri fini, perché in quasi tutti i casi venditore e acquirente, pur essendosi 'incontrati' sulla piattaforma di *eBay*, hanno poi proseguito le trattative al di fuori di essa, in contrasto, tra l'altro, con quanto espressamente indicato dalle regole che *eBay* impone a chi intenda essere parte di quella particolare "Community di compravendita online". Tra quelle regole, infatti, è compreso il divieto di inviare "email contenenti offerte per comprare o vendere oggetti al di fuori del sito *eBay*", perché questo tipo di offerte presentano "un potenziale rischio di frode per i venditori e gli acquirenti" e, una volta che l'acquisto è stato effettuato "fuori del sito", non è più possibile beneficiare del "Programma di protezione acquirente di *eBay*", che consente il rimborso del denaro versato in caso di "oggetto non ricevuto o non conforme alla prescrizione".

Vittime delle truffe su piattaforma informatica risultano essere persone di tutte le età, anche se le percentuali maggiori si registrano tra quelle di età compresa tra i 35 e i 44 anni (circa il 28%) e tra 25 e i 34 anni (circa il 27%); decisamente inferiore è il numero dei più giovani, tra i 18 e i 24 anni (circa il 13%), nonché quello delle persone che hanno superato i 55 anni di età (circa il 9%).



L'entità del danno patrimoniale subito, nel singolo caso, non è particolarmente elevata, attestandosi in prevalenza in misura non superiore a 300 euro (240 casi su 455, dei quali 54 al di sotto dei 100 euro); importi più consistenti, superiori a 1.000 euro – e talvolta anche a 5.000 euro – si registrano in 51 casi, nei quali oggetto di compravendita


è un motoveicolo o un bene prezioso (ad es. un orologio di marca), così come nei casi di locazione di un immobile (per lo più ad uso turistico).



Quanto alle modalità di pagamento alle quali le vittime hanno fatto ricorso, la ricarica di una carta prepagata (per lo più la carta *PostePay*) è indicata in quasi la metà delle denunce (205 su 455); in molti altri casi il pagamento è avvenuto tramite bonifico bancario (105 casi) oppure è stato inviato del denaro attraverso un vaglia veloce o *online*⁹ (23 casi), ovvero, laddove il beneficiario del pagamento fosse all'estero, utilizzando servizi di *money transfer* come Western Union o Money Gram¹⁰ (23 casi). Solo una esigua minoranza (44 su 455) risulta aver utilizzato il sistema di pagamento *PayPal*, che il sito *eBay* indica agli utenti come affidabile e (tendenzialmente) garantito, a condizione che la compravendita si concluda sulla sua piattaforma: alle vittime della truffa tale sistema viene tuttavia presentato come troppo oneroso, per le commissioni elevate che esso comporterebbe, proponendosi come alternativa proprio quei sistemi di pagamento (dalla ricarica della carta prepagata all'invio di denaro) che risultano pericolosi, perché del beneficiario si perde rapidamente ogni traccia.

⁹ A differenza del vaglia postale ordinario, il vaglia veloce consente di trasferire in maniera immediata il denaro in tutta Italia: a tal fine il cliente deve compilare, presso qualsiasi ufficio postale, il relativo modulo di richiesta e scegliere una parola chiave (composta da un minimo di tre fino a un massimo di sedici caratteri). L'operatore che riceve il pagamento rilascia il numero del vaglia, che dovrà essere comunicato al beneficiario insieme alla parola chiave e all'importo inviato (cfr. www.poste.it); l'operazione può essere eseguita anche per via telematica, da parte di chi sia titolare di un Conto BancoPosta, attraverso il servizio BancoPosta *online*.

¹⁰ Quest'ultimo servizio presenta una serie di vantaggi, grazie all'accordo intervenuto tra Money Gram e Poste italiane, con il quale si consente ai titolari di un conto BancoPosta abilitato a **BancoPosta *online*** o di un conto **BancoPosta *Click*** di inviare denaro dal proprio *computer* senza alcun costo aggiuntivo. Cfr. www.moneygram.com.



Con riguardo infine all'aspetto che qui più interessa, si nota che in non pochi casi alla Procura di Milano sono state trasmesse per competenza denunce presentate originariamente presso altri uffici giudiziari: ciò è avvenuto, talvolta, in applicazione del criterio indicato dalla Procura generale della Cassazione, essendo questo il luogo nel quale era stata *effettuata la ricarica* di una carta prepagata; altre volte perché si trattava del luogo nel quale era stato *aperto il conto corrente* oggetto di accredito; in altri casi, infine, perché luogo di *residenza* dell'indagato, ossia della persona beneficiaria del pagamento. In quest'ultimo caso, la competenza dipende dall'applicazione del criterio sussidiario previsto dall'art. 9 c.p.p., non essendo individuabile il luogo nel quale l'ingiusto profitto è stato conseguito e quindi nel quale il reato si sarebbe consumato.

Da questo pur sommario quadro si nota come, in relazione allo stesso fenomeno criminale, il criterio indicato dalla Procura generale, per le particolari ipotesi di ricarica di carte prepagate, sia eccentrico rispetto agli altri criteri sui quali si basa la competenza dello stesso ufficio giudiziario: attribuisce infatti rilievo al luogo nel quale si trova la vittima, anziché a quello nel quale si trova il soggetto beneficiario dell'ingiusto profitto. Quel criterio, inoltre, impedisce la concentrazione presso uno stesso ufficio giudiziario delle denunce per truffa presentate nei confronti di uno stesso 'venditore', magari operante con nomi diversi e/o su piattaforme diverse: risulta quindi più difficile pervenire "all'accertamento dell'esistenza di una serialità nella commissione delle truffe *online*", stante l'impossibilità, per ciascun ufficio investigativo, di conoscere in tempo reale l'esistenza di altre denunce nei confronti della stessa persona, presentate presso una qualsiasi delle procure della Repubblica del territorio nazionale¹¹.

3. Alcune considerazioni sul momento consumativo della truffa.

Il problema della individuazione del giudice competente per questo particolare tipo di truffa – e in particolare per le ipotesi in cui il pagamento sia avvenuto

¹¹ Segnala questa esigenza F. CAJANI (nota 3) 199, per il quale, nei casi di ricarica di una carta prepagata non abbinata ad un conto corrente, la competenza territoriale del giudice andrebbe individuata in base al criterio residuale indicato nell'art. 9 comma 2 c.p.p.

ricaricando una carta prepagata – finisce col sovrapporsi a quello, più generale, relativo al momento consumativo del reato, non solo per la rilevanza che esso riveste ai fini dell'applicazione dell'art. 8 c.p.p., ma anche perché, come si è visto, a questo proposito si registrano ancora soluzioni contrastanti all'interno della giurisprudenza. E' dunque dalla considerazione di quest'ultimo aspetto che sembra opportuno prendere le mosse per poter approdare ad una corretta soluzione della questione che più direttamente coinvolge le truffe su piattaforma informatica.

Con riguardo al momento consumativo della truffa, l'orientamento attualmente prevalente si è affermato a partire da una sentenza delle Sezioni unite della fine degli anni '60, secondo la quale il reato di truffa può dirsi perfezionato "soltanto con l'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione patrimoniale, con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo"¹². E' stato così risolto un contrasto interpretativo, che veniva presentato come frutto di due diverse concezioni del patrimonio: una concezione c.d. giuridica, in base alla quale sarebbe sufficiente, per la consumazione del reato, che l'atto di disposizione della vittima abbia inciso negativamente sul "complesso dei rapporti giuridici che attengono ad una persona o ad un ente", e una concezione c.d. economica, secondo la quale quell'effetto potrebbe prodursi solo in presenza di un "danno concreto ed effettivo del patrimonio", che si realizzerebbe allorquando il reo sia giunto effettivamente in possesso del bene altrui. Condividendo quest'ultima concezione, le Sezioni unite hanno quindi affermato – nel caso allora sottoposto alla loro attenzione – che la truffa, consistente nell'ottenere fraudolentemente dallo Stato una pensione vitalizia non dovuta, si era realizzata non già al momento dell'emissione del provvedimento ministeriale di concessione della pensione (come ritenuto dai giudici di primo e secondo grado), bensì in un momento successivo, coincidente con la riscossione, da parte dell'agente, del primo rateo della pensione indebitamente riconosciutagli.

La ragione di quei contrasti interpretativi era stata ben evidenziata dal più autorevole studioso della materia, in uno scritto della fine degli anni '50 dedicato proprio al tema che qui interessa: scriveva allora Pedrazzi che "se in materia di truffa la determinazione della competenza territoriale offre delle difficoltà, ciò è dovuto alla qualità dell'evento consumativo (...), che non è a prima vista individuabile e circoscrivibile come, poniamo nell'omicidio o nel danneggiamento. L'evento della truffa non intacca la sostanza fisica dei beni: incide solo sui *rapporti* patrimoniali (rapporti fra soggetto e beni, rapporti fra soggetto e altri soggetti), alterando in peggio,

¹² Cfr. Cass. S.U. 22 marzo 1969, P.m. c. Carraro e altro, in *Foro it.*, 1970, II, 5 ss. con nota di M. BOSCHI; nello stesso senso, pochi anni dopo, Cass. S.U. 30 novembre 1974, Forneris, in *Cass. pen.*, 1975, 751 ss., secondo la quale "in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo di lui danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura del reato di truffa tentata e non in quella di truffa consumata". In quelle situazioni, si afferma, "il danno effettivo può ancora venire evitato dal soggetto passivo, ottenendo, per esempio, l'annullamento del contratto per vizio del consenso".

o estinguendo, rapporti preesistenti, oppure facendo sorgere nuovi rapporti sfavorevoli al soggetto”¹³.

Muovendo da una ricostruzione delle peculiarità della truffa rispetto ad altre forme di aggressione patrimoniale contemplate nel nostro ordinamento, lo stesso Autore metteva in luce come il requisito, previsto dalla norma incriminatrice, di un nesso causale tra l’errore nel quale è stata indotta la vittima del raggio e le conseguenze patrimoniali (il profitto ingiusto con altrui danno) nelle quali si sostanzia l’offesa, comporti necessariamente – ancorché in modo implicito – una cooperazione della vittima nella produzione del danno; una cooperazione, in particolare, in grado di produrre direttamente quelle conseguenze patrimoniali (“che sia *causa immediata dell’evento*”), senza la necessità di un’ulteriore attività del reo, perché altrimenti ci troveremmo in presenza di un altro tipo di offesa al patrimonio, contraddistinta da un’aggressione diretta, una ‘usurpazione unilaterale’¹⁴. Conseguentemente, si ravvisava il momento consumativo della truffa nel compimento da parte della vittima dell’atto di disposizione patrimoniale: “il danno, tutto il danno penalmente rilevante, è già nell’atto di disposizione; è già nell’atto con cui il soggetto si spoglia di un diritto, o assume un’obbligazione, o stipula un contratto svantaggioso. Il substrato di fatto in cui il danno si incarna sarebbe quindi vano e erroneo cercarlo altrove: il danno patrimoniale insorge lì, con l’atto del soggetto ingannato”¹⁵. Si riteneva in questo modo risolvibile il problema della competenza territoriale della truffa, all’epoca oggetto di controversie nei casi in cui il profitto e il danno si fossero realizzati in luoghi diversi: decisivo veniva ritenuto il luogo nel quale era stato compiuto quell’atto, del quale il profitto e il danno non erano che le dirette conseguenze¹⁶.

Si richiamava d’altra parte l’attenzione sul fatto che oggetto di interesse per il diritto penale sono gli effetti economici prodotti dall’atto di disposizione della vittima e non certo la rilevanza civilistica del suo contenuto dispositivo (“il profilo penalisticamente rilevante non è quello delle vicende dei rapporti giuridici ma quello economico del danno”), tanto che può aversi truffa anche nel caso in cui si convinca

¹³ Così C. PEDRAZZI, *Postilla circa la competenza per territorio in materia di truffa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, ora in C. PEDRAZZI, *Diritto penale*, vol. II. *Scritti di parte speciale*, Milano, Giuffrè, 2003, 361: si tratta di una nota ad una sentenza della Corte d’appello di Roma, nella quale, per un’ipotesi di frode valutaria mediante false importazioni di merce dall’estero (ipotesi che Pedrazzi riteneva peraltro estranea all’ambito della truffa: v. *infra*, nota 22), si dichiarava la competenza del giudice del luogo nel quale si era verificato il danno, ritenendosi quest’ultimo l’evento consumativo del reato.

¹⁴ Cfr. C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, Giuffrè, 1955, ora in C. PEDRAZZI, *Diritto penale*, vol. II (nota 13) 61 s.

¹⁵ Così C. PEDRAZZI (nota 13) 362.

¹⁶ Anche il profitto, che del danno costituisce “l’immancabile rovescio”, deve ritenersi conseguito nel luogo in cui è stato compiuto l’atto di disposizione patrimoniale da parte della vittima, essendo “già tutto contenuto, in atto e non in potenza, nell’atto di disposizione”: così C. PEDRAZZI (nota 13) 362. Nel senso, invece, che danno e profitto possono verificarsi in momenti diversi e che quindi il reato si consuma quando si realizza l’ultimo dei due eventi finali, provocati dalla condotta fraudolenta, cfr. per tutti G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo secondo, IV ed., Bologna, Zanichelli, 2005, 185 s. e 189; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale II, Delitti contro il patrimonio*, IV ed., Padova, Cedam, 2012, 206; analogamente, G. MARINI, voce *Truffa*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, Utet, 1999, 385.

con l'inganno un creditore a non esigere l'adempimento, indipendentemente dalla circostanza che vi sia un atto formale di remissione del debito, o che sia intervenuta la prescrizione del diritto, sempreché – si intende – già nel ritardo nell'esercizio del suo diritto possa riscontrarsi un danno per il creditore¹⁷.

Al di là dunque di una contrapposizione tra “valutazione tecnico-giuridica e valutazione economica dei fenomeni” – ritenuta dall'Autore fuor di luogo¹⁸ – e alla luce delle innumerevoli forme che può assumere l'atto di disposizione patrimoniale della vittima, l'individuazione del momento consumativo della truffa veniva ritenuta una questione *di fatto*, sulla quale alla dottrina può esser chiesto di “dare non una soluzione ma un orientamento”: un orientamento che non può non tener conto della necessità che sia “considerato ‘danno’ ai fini della tutela penale solo il pregiudizio patrimoniale che abbia una parvenza di stabilità” – alla luce di una sua considerazione sul piano pratico – così come della differenza che la truffa presenta rispetto ai reati di impossessamento, per i quali soltanto è essenziale il “trasferimento *materiale* della cosa”¹⁹.

Di conseguenza, nelle ipotesi più problematiche di truffa, nelle quali “il trasferimento patrimoniale non avvenga mediante pronta consegna”, limitandosi la vittima ad assumere l'impegno di consegnare il bene o di effettuare il pagamento, l'evento consumativo del reato veniva identificato con una “situazione che il reo è in grado di far fruttare a proprio definitivo beneficio, quand'anche muti la volontà del soggetto passivo, che per errore (...) vi aveva in un primo momento acconsentito”. A tal fine appariva necessario – ma anche sufficiente – che il reo fosse in possesso di un mezzo che gli consentisse di “tenere vincolato il soggetto passivo a una situazione che egli si sforzerà probabilmente di neutralizzare”: è “sul piano pratico-processuale” che andrebbe valutata la posizione dei soggetti, attribuendosi tuttavia rilievo non alla validità civilistica di quel mezzo, bensì alla sua “validità apparente”, ossia alla sua attitudine ad essere “prodotto in giudizio con una certa probabilità di successo”. Attraverso queste argomentazioni si perveniva ad escludere che una mera promessa verbale, da parte della vittima, potesse integrare il reato di truffa, ritenendosi viceversa consumato il reato allorché quella promessa si fosse tradotta nel “rilascio di un impegno scritto”²⁰.

¹⁷ Cfr. C. PEDRAZZI (nota 14) 64 s.

¹⁸ C. PEDRAZZI, *La promessa del soggetto passivo come evento dei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1952, 348: “Personalmente non vediamo la possibilità di contrapporre, in questi termini, valutazione tecnico-giuridica e valutazione economica dei fenomeni. Per il semplice motivo che un danno in senso puramente giuridico, cui ancora non corrisponda un equivalente economico non è concepibile”.

¹⁹ Cfr. C. PEDRAZZI (nota 18) 351 s.

²⁰ Cfr. C. PEDRAZZI (nota 18), dal quale sono tratte tutte le citazioni riportate nel testo; così motiva l'A. le sue conclusioni: “Per questo ci preme la scrittura: non per il suo valore formale – non interessa se abbia valore di forma *ad substantiam* del negozio, o addirittura di titolo di credito, o piuttosto di semplice documentazione di un accordo concluso verbalmente – ma solo come strumento pratico per tenere vincolato il soggetto passivo a una situazione che egli si sforzerà probabilmente di neutralizzare. Un diverso mezzo di prova rischierebbe di documentare, oltre all'accordo vantaggioso per il reo, anche il vizio d'origine su cui si fondano le ragioni del soggetto passivo” (p. 354).

Molto tempo è passato da quelle osservazioni e si potrebbe dire che nell'orientamento giurisprudenziale oramai prevalente la truffa ha perso la sua fisionomia originaria, essendosi posticipato il momento consumativo del reato al concreto manifestarsi degli effetti patrimoniali pregiudizievoli, ovvero al materiale conseguimento del profitto da parte del reo, con il quale si renda irreversibile la *deminutio patrimonii* della vittima.

In base a questa diversa interpretazione della norma incriminatrice – che ha forse la sua origine nell'intento di evitare la prescrizione del reato (questo il risvolto pratico della pronuncia delle Sezioni Unite prima richiamata) – si ritiene assicurato il rispetto della natura di reato di danno, propria della truffa, che sarebbe viceversa stravolta qualora si considerasse già consumato il reato in presenza della assunzione da parte della vittima di un obbligo di dare, quantunque formalizzato, ad es., in un titolo di credito: una situazione che si limiterebbe a mettere in pericolo gli interessi patrimoniali della vittima, potendo accadere che per una qualche ragione quell'obbligo non venga mai adempiuto.

Anche a questo riguardo, tuttavia, le riflessioni di Pedrazzi appaiono illuminanti e significative della rilevanza decisiva che, ai fini della consumazione del reato, può essere data all'atto di disposizione della vittima proprio nell'ambito di quella che viene intesa come concezione economica – e non già 'giuridica' – del patrimonio. Scriveva infatti l'illustre Autore: "Non vediamo particolari difficoltà a equiparare, sempre ai fini della truffa, il *pericolo* al *danno*, come evento consumativo: la differenza tra i due termini è solo di grado, ed è una differenza relativa, che si coglie da un angolo visuale limitato e di secondario interesse: anche il pericolo comporta una diminuzione del valore patrimoniale, secondo le leggi del mercato"²¹; ne consegue che "sul terreno patrimoniale il concetto di pericolo sfuma in quello di danno. Uno è il fenomeno, perché il cosiddetto pericolo basta a sminuire il valore patrimoniale attuale del bene minacciato: il buon contabile non iscrive all'attivo per il suo pieno valore nominale un credito di realizzazione tanto incerta"²².

La differenza che siamo soliti operare tra il 'pericolo', come pregiudizio non ancora irreversibile, e il 'danno', come pregiudizio già consolidato, non può assumere rilevanza ai fini dell'individuazione dell'evento di danno della truffa, "pena le conseguenze più sconcertanti: se io presto ingenti somme a un nullatenente che si spaccia per commerciante solvibile, non potrei dirmi truffato se non al giorno della scadenza, nel momento della mancata restituzione!"²³. Ciò che soltanto conta, ai fini della consumazione del reato, è l'esistenza di una diminuzione patrimoniale, che sia derivata dall'atto di disposizione compiuto dalla vittima: in questa prospettiva, anche l'assunzione di un'obbligazione di dare integra gli estremi del reato, perché il bene che la vittima si è impegnata per errore a trasferire ad altri non possiede più lo stesso valore economico che aveva in precedenza, non potendo essa liberamente disporre

²¹ C. PEDRAZZI (nota 14) 118 s.

²² C. PEDRAZZI, *Frodi valutarie mediante finte importazioni e delitto di truffa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1956, ora in C. PEDRAZZI, *Diritto penale* (nota 13) 355.

²³ C. PEDRAZZI, (nota 22) p. 355.

fino a quando non sia riuscita a paralizzare le pretese del reo e a reintegrare il bene a pieno titolo nel suo patrimonio.

Alla luce di quelle riflessioni, appare chiaro come la posticipazione del momento consumativo della truffa al materiale conseguimento del profitto da parte del reo, in grado di rendere effettivo il pregiudizio subito dalla vittima, non sia una soluzione imposta dalla adesione ad una (più che condivisibile) lettura in chiave economica e non meramente giuridico-formale del fenomeno, ma sia piuttosto il frutto di un fraintendimento concettuale, in base al quale il 'danno', richiesto dall'art. 640 c.p., dovendosi differenziare dal "pericolo", sussisterebbe solo in presenza di una perdita definitiva del bene da parte della vittima. Una impostazione che, come si è visto, impedisce di tener conto delle reali conseguenze prodotte, sul piano patrimoniale e quindi in termini strettamente economici, dall'atto di disposizione nel momento stesso in cui viene compiuto.

Né, d'altra parte, sembra potersi dire che attraverso quella soluzione si sia raggiunta, nella prassi, una sostanziale uniformità di vedute quanto al momento consumativo del reato e sia scongiurato il rischio di un ampliamento dell'ambito di operatività della fattispecie, attraverso la repressione di condotte ad essa estranee e talvolta offensive di interessi diversi da quelli prettamente patrimoniali. Al contrario: gli aspetti ancora controversi in giurisprudenza rievocano, *mutatis mutandis*, quelli a suo tempo affrontati da Pedrazzi e per la soluzione dei quali veniva sottolineata l'importanza del ruolo che, all'interno della fattispecie, compete all'atto di disposizione patrimoniale della vittima.

Così ad esempio, nei casi in cui la vittima abbia consegnato in pagamento un titolo di credito, prevale l'orientamento in base al quale la truffa può dirsi consumata solo al *momento* della riscossione del titolo²⁴, non essendo sufficiente che il reo abbia la materiale disponibilità del titolo stesso. Quel momento, tuttavia, è stato ritenuto irrilevante in un caso nel quale la controprestazione – che avrebbe giustificato lo spostamento patrimoniale già realizzatosi – veniva pretestuosamente ritardata (ma non negata), sì che la consumazione del reato è stata fatta coincidere con un momento prossimo a quello nel quale la vittima si era decisa a presentare querela, essendo a quel punto divenuto (*rectius*: apparso) irreversibile il suo pregiudizio economico²⁵. Considerazioni analoghe – sul piano della ricerca del momento in cui si consolida il danno - si ritrovano in una più recente sentenza della Cassazione, nella quale si esclude che, nelle ipotesi di pagamento mediante "assegni bancari, sia di conto corrente che circolari", il danno si verifichi necessariamente nel momento in cui i titoli vengono posti all'incasso, dovendosi in realtà avere riguardo al momento (e al luogo) "in cui la relativa provvista viene imputata a debito nel relativo conto corrente", perché solo

²⁴ Cfr. Cass. S.U. 21 giugno 2000 (nota 1); in precedenza, tra le tante, Cass. Sez. V, 7 aprile 1995, Minicapelli ed altro, CED 201765; Cass. Sez. II, 22 novembre 1989, Mazzitelli, CED 183156. Per un ampio quadro della giurisprudenza sul punto, v. A. FANELLI, *La truffa*, Milano, Giuffrè, 2009, 111 ss.

²⁵ Si veda la vicenda sulla quale ha avuto occasione di esprimersi Cass. S.U. 21 giugno 2000 (nota 1), riaffermando peraltro l'orientamento prevalente nel senso della rilevanza del momento in cui l'assegno era stato incassato.

allora “si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in denaro. E’ infatti possibile, ancorché l’assegno sia stato posto all’incasso, non esservi contestuale perdita patrimoniale per il soggetto leso (...) se, ad esempio, ha tempestivamente bloccato la contabilizzazione di assegni versati sul suo conto”²⁶. Tuttavia, in una sentenza di pochi mesi successiva, la stessa Sezione della Cassazione, pronunciandosi su un caso in cui il pagamento era avvenuto attraverso assegni circolari, preso atto, conformemente a quanto in precedenza affermato, che in questo caso vi è una ‘anticipazione’ della lesione patrimoniale, “che si verifica nel momento della loro consegna”, individua il momento (e il luogo) della consumazione del reato nella “*locupletatio* dell’agente, che si realizza quando quest’ultimo abbia concretamente acquistato la disponibilità giuridica della somma di denaro portata nel titolo”²⁷.

Le incertezze cui dà luogo l’accertamento del momento nel quale il pregiudizio economico della vittima si è manifestato in forma definitiva sono ben testimoniate dalla emersione in giurisprudenza di quel nuovo tipo di truffa che va sotto il nome di “truffa a consumazione prolungata”: tale figura ricorrerebbe ogniqualvolta, per effetto dell’impegno assunto dalla vittima con l’atto di disposizione patrimoniale, a favore del reo vengano eseguite periodicamente delle prestazioni economiche, sì che il momento consumativo del reato viene fatto coincidere con l’ultima prestazione effettuata²⁸.

Questa “stravaganza giurisprudenziale”²⁹, elaborata negli anni ‘80 per sopperire alla impossibilità di ravvisare in quei casi più reati di truffa uniti dal vincolo della continuazione³⁰, non avrebbe avuto alcuna ragion d’essere se il momento consumativo della truffa fosse correttamente individuato nel compimento, da parte della vittima del raggiro, di quell’atto con il quale si attribuisce al reo il diritto a ricevere quelle prestazioni periodiche e del quale quindi esse non sono nient’altro che effetti diretti ed immediati, la cui ripetizione nel tempo determina soltanto un aggravamento del danno, valutabile in sede di commisurazione della pena³¹.

Analoghe considerazioni possono farsi, del resto, con riguardo ad un altro ambito problematico, rappresentato dalla c.d. truffa in assunzione, che si realizza allorché si riesca ad ottenere un pubblico impiego attraverso la presentazione di documenti falsi: oltre all’aspetto appena evidenziato, della problematica valutazione

²⁶ Così Cass. II, 12 novembre 2009, Ruggiero, CED 245601.

²⁷ Così Cass. II 22 gennaio 2010, C.L.A., CED 246443. Nel senso che, nel caso di emissione di assegni circolari, il momento consumativo della truffa debba essere anticipato al momento della loro consegna, R. ZANNOTTI, *La truffa*, Milano, Giuffrè, 1993, 116.

²⁸ Cfr. ad esempio Cass. 10 maggio 2011, n. 23629 e Cass. II, 27 ottobre 2010, n. 41420 relativa ad un finanziamento ottenuto da un istituto di credito, in *DeJure*; Cass. 2 aprile 2009, in *Foro it.* 2010, II, 11; Cass. 24 aprile 2007, Cornello, in *Cass. pen.* 2008, 2459; Cass. 3 maggio 1989, Cavallo, CED 182085, in *Cass. pen.* 1991, 89.

²⁹ Così G. ROTOLO, *Il momento consumativo della truffa: casi giurisprudenziali e prospettive politico-criminali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, 663.

³⁰ Cfr. C. F. GROSSO, *Considerazioni sul momento e sul luogo del commesso reato nel delitto di truffa*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2006, 2393.

³¹ Così C. F. GROSSO (nota 30) 2394, muovendo peraltro dalla premessa che la truffa si sia consumata in coincidenza con il primo dei pagamenti effettuati.

da parte dei giudici della reiterazione nel tempo degli effetti economici derivanti dalla costituzione del rapporto di lavoro, ci si imbatte in questi casi nell'ulteriore problema della individuazione di quale sia il danno concretamente sofferto dall'Amministrazione in conseguenza della illegittima assunzione. Nelle diverse risposte date a questa questione, sulla base di elementi "estremamente vaghi e spesso discordanti"³², risulta evidente quanto sia pericoloso perdere di vista la centralità dell'atto di disposizione patrimoniale nella ricostruzione del reato: solo attribuendo a quell'atto il suo giusto ruolo all'interno della fattispecie, e condizionando quindi la sussistenza del reato alla presenza di un pregiudizio che sia derivato dallo "scambio, un dare e un avere" che quell'atto comporta, e che sia misurabile attraverso "un paragone fra valore e controvalore, fra prestazione e controprestazione"³³, sarebbe assicurata l'estromissione, dall'ambito di operatività dell'art. 640 c.p., di tutte quelle ipotesi nelle quali la illegittima assunzione non ha cagionato un danno *patrimoniale* all'Amministrazione – perché, ad es., i requisiti dei quali si è falsamente attestato il possesso risultano ininfluenti ai fini dello svolgimento dell'attività richiesta – ma ha solo compromesso la regolarità della procedura concorsuale.

In questa direzione si sono mosse in verità le Sezioni Unite, chiamate ad esprimersi sulla difformità di indirizzi giurisprudenziali relativi proprio alla natura del reato di "truffa in danno di un ente pubblico, finalizzata all'assunzione nel pubblico impiego ed al conseguimento del diritto a periodici emolumenti correlati all'espletamento dell'attività lavorativa". La questione è stata risolta riconoscendosi alla truffa la natura di reato istantaneo, la cui consumazione si verifica con il provvedimento di indebita assunzione ("all'atto della costituzione del rapporto impiegatizio"): la valorizzazione dell'atto di disposizione patrimoniale della vittima è stata tuttavia incompleta, perché si è lasciata aperta la possibilità di dimostrare nel singolo caso concreto "l'esistenza del danno, immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale che la pubblica amministrazione ha subito all'atto e in funzione della costituzione del rapporto impiegatizio". Una diversa conclusione, volta a ravvisare il danno patrimoniale, in questi casi, nel solo fatto di avere assunto una persona priva dei requisiti necessari per l'espletamento dell'attività lavorativa collegata all'assunzione (dovendosi escludere altrimenti la configurabilità stessa del reato), e che trovi dunque causa immediata e diretta nello stesso provvedimento di assunzione, non è stata ritenuta praticabile, perché porterebbe a "fissare il momento consumativo del reato antecedentemente al verificarsi di un'effettiva *deminutio patrimonii*

³² Così I. LEONCINI, *La truffa in assunzione ad un pubblico impiego*, in *Cass. pen.*, 1999, 2488, con riguardo al fatto che il danno, in queste ipotesi, viene "alternativamente, o cumulativamente, ravvisato: negli oneri finanziari sostenuti per istruire la domanda e perfezionare l'assunzione; nella corresponsione delle retribuzioni in base al rapporto instaurato con la frode; nel pregiudizio per la pubblica amministrazione derivante dall'assunzione di persona carente dei necessari requisiti; nell'alterazione della graduatoria del concorso; nelle spese che l'amministrazione deve sostenere per riparare l'errore in cui è stata indotta; nel pregiudizio degli altri concorrenti derivante dal ritardo o esclusione dall'assunzione e nel conseguente mancato guadagno da parte degli stessi; ecc."

³³ Così C. PEDRAZZI (nota 22) 351 s.

economicamente valutabile e con il trasformare la truffa da reato di danno in reato di pericolo”³⁴.

Dal pur sommario esame di queste diverse ipotesi di truffa, che non sembrano trovare in giurisprudenza risposte univoche e appaganti, emerge non solo l’opportunità, ma la stessa necessità che il disvalore di questa forma di aggressione al patrimonio sia colto nel compimento da parte della vittima dell’atto di disposizione pregiudizievole, in conseguenza degli artifici o raggiri posti in essere dall’agente, e sia così rispettata la distinzione che intercorre tra la truffa e i ‘reati di impossessamento’. Il rischio di una dilatazione dell’ambito di operatività di questa figura di reato deve essere arginato non già con una posticipazione del momento consumativo, che ne stravolge la struttura originaria, bensì attraverso l’accertamento, caso per caso, della effettiva sussistenza di un atto di disposizione della vittima, comportante un trasferimento patrimoniale ingiustificato in termini economici. La circostanza che lo spostamento patrimoniale non si sia ancora materialmente realizzato, essendosi la vittima solo impegnata in tal senso, non deve d’altra parte indurre ad escludere che un atto di disposizione sia stato compiuto, tutte le volte in cui quell’impegno sia stato assunto con modalità tali da rendere impossibile alla vittima sottrarvisi con un mero rifiuto di adempiere, non essendo più lei l’“arbitro della situazione”³⁵.

In conclusione – e ritornando sui casi prima considerati –, potrà dirsi consumata la truffa ogniqualvolta la vittima del raggio consegna in pagamento un titolo di credito (come un assegno o una cambiale) o un altro documento di legittimazione (come un vaglia circolare)³⁶, con il quale la persona indicata come beneficiaria risulta legittimata a ricevere la somma di denaro indicata: per la loro specifica funzione, e nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza prevalente, quei documenti sono infatti in grado di paralizzare con successo le (giuste) pretese della vittima, sì che sarebbe erroneo attendere il momento nel quale quei titoli vengono presentati all’incasso per la consumazione del reato. E lo stesso può dirsi in tutti quei casi nei quali, attraverso una condotta fraudolenta, il reo abbia ottenuto il riconoscimento del diritto a ricevere dallo Stato una elargizione periodica, sia essa una pensione vitalizia, un sussidio di disoccupazione o la retribuzione corrispondente ad una attività lavorativa: irrilevante, ai fini della consumazione del reato, appare la circostanza che quelle elargizioni siano già state corrisposte, anche solo per la prima volta.

³⁴ Cfr. Cass. S.U. 16 dicembre 1998, Cellamare, in *Cass. pen.*, 1999, 1414 ss. con nota di L. FENU e 2097 ss. con nota di G. ARIOLLI. Sul tema, di recente, anche S. BELTRANI, *La truffa contrattuale ai danni dello Stato per assunzione ad impiego pubblico*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 458 ss. e A. FANELLI, *La truffa: le problematiche più controverse*, in *Giur. mer.*, 2011, 1152 ss.

³⁵ Così ancora C. PEDRAZZI (nota 18) 351.

³⁶ A differenza del vaglia postale ordinario, che viene recapitato attraverso il servizio postale, quello circolare comporta il ritiro del titolo da parte dell’ordinante, che provvede poi personalmente alla consegna nelle mani del beneficiario.

4. La competenza territoriale per i reati commessi in via telematica: problemi e prospettive.

Le considerazioni sin qui svolte sul momento consumativo della truffa possono aiutarci nella identificazione di quale sia il giudice territorialmente competente per le truffe *on-line*, dal momento che, come più volte si è detto, il criterio generale, indicato a questi fini dall'art. 8 c.p.p., fa esplicito riferimento al "luogo in cui il reato è stato consumato".

Partiamo dunque dalla premessa che competente in materia di truffa è il giudice del luogo nel quale è stato compiuto l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, identificandosi quest'ultimo nel comportamento con il quale la vittima, agendo all'interno della propria sfera patrimoniale, danneggia sé stessa a vantaggio del reo.

Rispetto ai casi più controversi in giurisprudenza, prima ricordati, nei quali problematica appare la rilevanza da attribuire all'assunzione di una obbligazione di dare da parte della vittima, nelle truffe su piattaforma informatica oggetto della nostra considerazione l'atto di disposizione, conseguente agli artifici e raggiri posti in essere dal venditore, consiste nell'esborso di una somma di denaro in pagamento di un bene del quale non si perviene poi in possesso.

Momento e luogo di consumazione del reato sembrano dunque in linea di massima coincidere con quelli nei quali è stato eseguito il pagamento, causa diretta e immediata di un pregiudizio patrimoniale per la vittima. Così, nell'ipotesi in cui la vittima abbia effettuato la ricarica di una carta prepagata (come la carta *Postepay*), competente è il giudice del luogo nel quale si trova l'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la ricarica, come giustamente ritenuto dalla Procura generale della Cassazione: è in quel luogo infatti che il reato risulta essersi consumato, nessun rilievo assumendo il diverso momento e/o luogo nel quale il titolare della carta ha potuto beneficiare della somma accreditatagli.

Con riguardo invece all'ipotesi dell'invio di una somma di denaro attraverso un vaglia veloce (o *on-line*) oppure utilizzando un servizio di *money transfer*, qualora il pagamento debba avvenire all'estero, si deve tener conto del fatto che, oltre all'esborso di denaro, la vittima deve comunicare al beneficiario tutti i dati necessari per la riscossione del denaro. E' solo con l'invio di quei dati, e in particolare della parola chiave abbinata al vaglia o all'invio della somma all'estero, che può dirsi perfezionato l'atto di disposizione della vittima e quindi consumato il reato; ed è nel luogo dal quale quella comunicazione è partita che può individuarsi il giudice competente, in base a quanto si è detto in precedenza. Questa particolare modalità di pagamento, d'altra parte, consente di evidenziare la necessità che l'atto di disposizione della vittima – che segna il momento consumativo del reato – venga identificato con un comportamento in grado di produrre conseguenze pregiudizievoli nella sua sfera patrimoniale, il cui concreto verificarsi non dipenda più dalla sua volontà, essendo sottratto al suo controllo.

Venendo poi alle ipotesi nelle quali il pagamento sia avvenuto tramite bonifico bancario o postale, rilevante ai fini della competenza del giudice appare il luogo dal quale sia partito l'ordine di trasferimento della somma di denaro sul conto corrente indicato dal venditore, in contropartita dell'immediato pagamento in contanti della somma stessa, ovvero della sua imputazione a debito del conto corrente dell'ordinante o di un terzo, nell'ipotesi in cui vittima dell'inganno sia una persona legittimata ad agire nella sfera economica di un'altra persona, che subisce il danno. Questa soluzione sembra corretta tanto per il caso in cui il bonifico sia stato effettuato presso uno sportello bancario o un ufficio postale, quanto nell'eventualità che esso sia stato disposto in via telematica, senza recarsi fisicamente presso un istituto di credito o un ufficio postale: in ogni caso, infatti, la competenza per il reato di truffa così realizzato sembra doversi attribuire al giudice del luogo nel quale si trovava la vittima al momento del compimento dell'atto di disposizione.

Non sembra invero opportuno che, ogniqualvolta il trasferimento del denaro non sia conseguenza di un contestuale esborso di denaro contante, la competenza del giudice si radichi nel luogo nel quale si trovi il conto corrente oggetto di addebito: qualora non vi sia coincidenza tra persona ingannata e soggetto passivo della truffa, un criterio di questo tipo finirebbe con l'attribuire la competenza in funzione di un luogo che può essere del tutto estraneo a quelli nei quali si sono svolti i fatti oggetto di accertamento e risultare quindi del tutto irragionevole alla luce delle esigenze processuali.

Non può negarsi, tuttavia, che, nei casi che stiamo esaminando, l'individuazione del giudice competente, sulla base del luogo nel quale è stato compiuto l'atto di disposizione da parte del soggetto ingannato, se appare coerente con la particolare struttura del reato di truffa, presenta quei risvolti problematici, sul piano dell'attività investigativa, che abbiamo in precedenza evidenziato: quel criterio non garantisce che ad uno stesso ufficio giudiziario pervengano tutte le denunce eventualmente presentate nei confronti della stessa persona, nel caso in cui le vittime dei suoi raggiri si trovino in luoghi diversi del Paese. Essa appare, d'altra parte, poco conforme alla *ratio* sottostante alla disciplina del codice di procedura penale nella quale si traduce la garanzia della precostituzione del giudice ai sensi dell'art. 25 comma 1 Cost.: secondo quanto dispone, come regola generale, l'art. 8 c.p.p., giudice 'naturale' del fatto è quello del *locus commissi delicti* perché la vicinanza con l'ambiente nel quale il reato si è realizzato dovrebbe rendere più agevole la raccolta delle prove e – si dice – consentire alla sentenza di condanna di svolgere al meglio la sua funzione dissuasiva³⁷.

Nel caso della truffa *on-line*, la competenza del giudice verrebbe a radicarsi in un luogo che può essere – e di regola è – del tutto estraneo a quello nel quale il reo si trova ad operare e nel quale quindi senz'altro più difficoltosa risulterà l'attività investigativa; si tratta a ben vedere di un inconveniente che potrebbe riguardare tutti i casi di truffa – caratterizzandosi questo reato per il ruolo determinante svolto dalla

³⁷ Cfr. M. RICCIARELLI, in G. SPANGHER (a cura di), *Trattato di procedura penale*, vol. 1, tomo I (a cura di G. DEAN) Torino, Utet, 2009, 62 nota 66 e autori ivi citati.

vittima –, ma che assume una dimensione inaccettabile nei casi nei quali, grazie alla moderna tecnologia, le parti della compravendita truffaldina non sono destinate ad incontrarsi in un luogo fisico, pervenendo nella stragrande maggioranza dei casi alla conclusione e alla esecuzione del contratto restando ciascuna a casa propria. E conseguentemente diverse sono infatti le modalità di pagamento dei beni acquistati: al versamento di una somma in contanti e/o alla consegna di un titolo di credito si sostituiscono, come si è visto, forme di pagamento a distanza che, grazie al collegamento tra i sistemi informatici, equivalgono, per la rapidità degli effetti, alla consegna di denaro nelle mani del beneficiario.

L'importanza di radicare la competenza del giudice penale nel luogo in cui opera il reo – anziché in quello in cui si trova la vittima – emerge d'altra parte chiaramente dall'analisi delle diverse regole dettate in materia dal codice di procedura penale. Una 'deviazione' dalla regola generale è stata ad esempio introdotta per le ipotesi nelle quali il reato si consumi con la morte di una o più persone: in questi casi l'art. 8 comma 2 c.p.p. attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui si è svolta la condotta, "in considerazione della non infrequente sfasatura riscontrabile tra il luogo della condotta e quello in cui si verifica la morte della persona offesa"³⁸. Anche le regole suppletive, contenute nell'art. 9 c.p.p., individuano come rilevante il luogo della condotta ("il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione"), se non addirittura, in subordine, il luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato, a testimonianza di quanto sia importante assicurare, ove possibile, la vicinanza del giudice all'ambiente nel quale si è manifestata la violazione della legge penale, o con il quale l'agente sembra avere un legame significativo.

Viene da chiedersi a questo punto se la *ratio* di quelle regole possa essere davvero rispettata quando il reato da giudicare sia stato commesso servendosi delle interconnessioni tra sistemi informatici e via sia quindi uno sfasamento tra il luogo nel quale si è realizzata la condotta – e nel quale si trova l'elaboratore utilizzato dal reo – e quello nel quale si è verificata l'offesa, nella forma della lesione o della messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice. A parte le truffe *on-line*, delle quali sin qui si è detto, vengono in considerazione alcuni reati informatici, come l'accesso abusivo al sistema informatico altrui (art. 615-ter c.p.), la violazione di corrispondenza informatica (art. 616 c.p.), il danneggiamento informatico (art. 635-bis e -quater c.p.), rispetto ai quali competente, in base all'art. 8 c.p.p., risulta essere il giudice del luogo nel quale si trova il sistema informatico violato o danneggiato: un luogo, il più delle volte, non solo diverso ma anche lontano da quello nel quale si è svolta la condotta del reo.

Problemi ancora più complessi sollevano poi le diverse ipotesi nelle quali la condotta penalmente rilevante consiste nella *diffusione*, per via telematica, di notizie, immagini o programmi, dei quali risulta per varie ragioni pericolosa la conoscenza o la disponibilità da parte di un numero indeterminato di persone: si pensi, ad esempio, al

³⁸ Così F. DELLA CASA, *Soggetti*, in CONSO-GREVI (a cura di), *Compendio di Procedura penale*, III ed., Padova, Cedam, 2006, 16.

divieto di diffondere materiale pedo-pornografico (art. 600-ter c.p.), codici di accesso a un sistema informatico (art. 615-*quater* c.p.), programmi informatici diretti a danneggiare sistemi informatici (art. 615-*quinquies* c.p.), notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (art. 185 d.lgs. 58/1998). Come testimonia il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in corso rispetto proprio a quest'ultimo reato (il c.d. aggio-taggio informativo), risulta problematico individuare il momento e il luogo di consumazione del reato ogniqualvolta la condotta si realizzi con l'invio della notizia falsa (e più in generale, di tutto ciò che non deve essere diffuso) dal proprio elaboratore al sistema informatico che, in modo immediato e automatico, la rende pubblica, consentendone l'acquisizione a tutti coloro che ad esso si colleghino con il proprio sistema³⁹.

L'automatismo e la rapidità della comunicazione elettronica rendono sostanzialmente irrilevante quale momento si ritenga decisivo ai fini della consumazione del reato, tra quello dell'invio dei dati, contenenti l'informazione falsa, e quello della loro ricezione, da parte del sistema informatico che li rende pubblici; sensibilmente diverso può risultare invece il luogo in cui il reato si è consumato, a seconda che si privilegi il primo o il secondo momento, stante la possibilità che l'agente si trovi ad operare in un luogo diverso da quello nel quale è situato il sistema informatico destinatario della comunicazione. In situazioni di questo tipo, non solo si riscontra, ancora una volta, la necessità di assicurare che la competenza territoriale si radichi nel luogo nel quale o dal quale l'agente ha realizzato il reato, ma appare anche opportuno che le considerazioni relative al momento consumativo del reato non siano in qualche modo condizionate dalle conseguenze che sono in grado di produrre sulla competenza territoriale del giudice.

Sembra dunque che vi siano valide ragioni per auspicare un intervento legislativo che, con riguardo ai reati che siano commessi a distanza, avvalendosi di un sistema informatico, individui la competenza territoriale del giudice attraverso un criterio diverso da quello incentrato sul luogo di consumazione del reato; soluzioni di questo tipo, del resto, sono state già adottate in passato dal legislatore, di fronte alla accertata inidoneità dei criteri previsti in via generale dal codice di procedura penale.

Per quanto sin qui si è detto, sembra opportuno che la competenza territoriale sia radicata laddove la condotta esecutiva è stata posta in essere e quindi nel luogo nel quale si trova l'elaboratore elettronico del quale l'agente si è servito per realizzare il reato; qualora quel luogo non sia individuabile nel caso concreto – come spesso emerge dalle denunce dei casi di truffa *on-line* portate a conoscenza del *pool* reati informatici presso la Procura di Milano – si farà ricorso ai criteri sussidiari contemplati nell'art. 9 c.p.p. e quindi, in ultima istanza, competente potrà essere il giudice del luogo di residenza dell'imputato o dell'indagato.

³⁹ Per una più precisa ricostruzione della questione, cfr. F. CONSULICH, *La giustizia e il mercato*, Milano, Giuffrè, 2010, 343 ss.; da ultimo, in giurisprudenza, Cass. 4 maggio 2011, Tanzi e altri, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1096 ss. con nota di F. MUCCIARELLI.

